

R.G. 86/2025 L.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice rel.
dott. Angela Casalini	Giudice

nel giudizio n. 137/2024 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
promosso da

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA in persona del
Sostituto Procuratore dott. ANDREA BIANCHI;

RICORRENTE

nei confronti di

PANIFICIO VICOMERO RETAIL SRL (02566470346) in persona del legale
rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. STEFANO BAGIANTI
(BGNSFN60T28G478F), elettivamente domiciliata in Viale Centova n. 6, Perugia (PG)
presso lo studio del difensore;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di PANIFICIO
VICOMERO RETAIL SRL ;



osservato che, in esito al decreto emesso nell'ambito del proc R.G. 171/2024 in data 25 giugno 2025 , non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

sentito il difensore della resistente all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ;

considerata irrilevante la mancata comparizione del PM all'udienza del 10 luglio 2025;

secondo quanto infatti chiarito dalla Suprema Corte in tema di dichiarazione di fallimento sulla base di principi estensibili alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, essa correttamente interviene nonostante la mancata comparizione del creditore (o del PM) all'udienza fissata dal Tribunale per la discussione dell'istanza da lui proposta, atteso che nel nostro ordinamento non v'è automatismo tra la mancata presenza del creditore (o del PM) e la rinuncia al ricorso; in difetto di elementi concreti allegati dal resistente o di un esplicito atto di desistenza (nella vicenda in esame del tutto assenti) il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve dunque decidere l'istanza nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di "non luogo a provvedere"(Cass. 30445/2019; Cass. 7121/2020);

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente, tra l'altro, attività di ; *“vendita e commercio di pane ed affini”*;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;



a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;

b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava "quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili" (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dall'esistenza di debiti erariali per € 601.736,53 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del 26 giugno 2025); b) dall'esistenza di debiti verso INPS per € 18.506,13 (V. certificazione dei debiti contributivi INPS del 10 ottobre 2024 con riguardo al credito non affidato all'Agente della Riscossione) ; c) dai plurimi decreti ingiuntivi emessi dall'intestato Tribunale nei confronti della resistente nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (v. informativa Cancelleria Affari Civili dell' 8 ottobre 2024); d) dalla complessiva situazione debitoria emergente dai bilanci in atti senza che sussistano elementi del patrimonio sufficienti a farvi fronte come implicitamente riconosciuto dalla medesima resistente nella rinuncia alla domanda di concordato;

ritenuto con riguardo alla richiesta formulata dalla ricorrente di autorizzare la prosecuzione delle attività, stante la necessità di verificare che la continuità dell'attività aziendale non arrechi pregiudizio ai creditori, debba essere assegnato al Curatore il compito di verificare la sussistenza delle condizioni per autorizzare l'esercizio provvisorio e di relazionare ex art 211 CCII e che analogamente debba procedersi con riguardo alla richiesta di "autorizzare la



conclusione di un contratto di affitto” d’azienda ovvero di autorizzare “la cessione di azienda, da realizzarsi sempre secondo le stesse modalità previste dall’art. 216 del D.Lgs. n. 14/2019”;

ritenuto di indicare come curatore il dott. QUARANTELLI RAFFAELE professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII ;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l’apertura della liquidazione giudiziale di PANIFICIO VICOMERO RETAIL SRL (02566470346) con sede in 43122 Parma, Via Colorno 73/C; in persona del legale rappresentante pro tempore PAOLA ALFIERI (LFRPLA64L71B034C);

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi ;

NOMINA

Curatore il dott. QUARANTELLI RAFFAELE (QRN RFL 64S18 G337M) con studio in PIAZZA ITALO PINAZZI 61/A 43122 PARMA professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’articolo 39 CCII;

STABILISCE

che l’adunanza, in cui si procederà all’esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 17 dicembre 2025 ore 11.00;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all’art. 201 CCII;



AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;

DISPONE

che il Curatore verifichi la sussistenza delle condizioni per autorizzare l'esercizio provvisorio relazionando ex art 211 CCII entro giorni 15;

DISPONE

che il Curatore verifichi la sussistenza delle condizioni per dar corso alle ulteriori richieste formulate dalla ricorrente relazionando il GD entro giorni 15;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 15 settembre 2025

Il Giudice rel.

Enrico Vernizzi

Il Presidente

Antonella Ioffredi



